Joint LAB Agreement

**TRA**

Facility NQSTI

## E

Xxxxx o “Impresa Proponente” (nel seguito “Impresa” con sede in xxxx CAP xxxx Città xxxxx, partita IVA xxx, rappresentata nel presente atto dal Dr. xxxxx qualità di rappresentate legale;

congiuntamente xxxxxxx e xxxxx, definite “le Parti”

Premesso che:

* il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
* il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stato approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
* il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
* il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, reca “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
* il Decreto-Legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, reca: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
* il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, reca «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
* la legge 16 gennaio 2003, n. 3, reca “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
* il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, assegna le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
* ai sensi del Decreto di cui al punto precedente, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito MUR) è assegnatario di risorse per l’attuazione degli interventi del PNRR nell’ambito della Missione 4 Componente 2 “Dalla Ricerca all’impresa” (di seguito “M4C2”), per complessivi euro 11,44 miliardi;
* l’articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 stabilisce che con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo- contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
* l’articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dispone che, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
* l’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do No Significant Harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**CONSIDERATO**

* i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
* gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
* che l’investimento finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU sui fondi PNRR MUR – Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.3 “Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” (Avviso di selezione pubblicato con Decreto Direttoriale MUR n. 341 del 15 marzo 2022, concessione del finanziamento approvata con Decreto Direttoriale MUR n. 1554 del 11 ottobre 2022) mira a rafforzare le filiere della ricerca a livello nazionale e a promuovere la loro partecipazione alle catene di valore strategiche europee e globali;
* che il MUR, con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021 ha approvato le Linee Guida per le iniziative di sistema della M4C2, condivise con la Cabina di Regia del PNRR;
* che con Decreto Direttoriale MUR n. 341 del 15 marzo 2022, concessione del finanziamento approvata con Decreto Direttoriale MUR n. 1554 del 11 ottobre 2022 è stato emanato un “Avviso pubblico per la Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” da finanziare nell’ambito del PNRR, M4C2 - Investimento 1.3 “Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU (di seguito Avviso);
* il Decreto Direttoriale MUR n.1464 del 11/10/2022 registrato dalla Corte dei conti in data 21/11/2022 di concessione del finanziamento del Progetto PE0000023, NQSTI, CUP B53C22004180005 e relativi allegati;
* che la copertura finanziaria è garantita dalle disponibilità relative al progetto NQSTI PRR.AP018.005 Spoke\_8\_PE\_National\_Quantum Science and Technology Institute\_ICAR per CNR-INO al GAE PSNQSTI8 competenza e GAE PSNQSTI8 es. 2023; CNR-ICAR Sede Secondaria di Napoli GAEP0000533 es. 2023;
* che ai sensi dell’art. 5 (Bandi a cascata) dell’Avviso MUR n. 341 del 15 marzo 2022, lo Spoke pubblico, nel rispetto delle disposizioni sugli aiuti di Stato, ha emanato il Bando pubblico per la selezione di proposte progettuali, finalizzate alla concessione di finanziamenti per attività coerenti con lo Spoke 8 “Technology Transfer” per la creazione di **Joint LABS**, a valere sul PNRR Missione 4 "Istruzione e ricerca", Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa", Investimento 1.3 “Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base”, finanziato dall’Unione Europea – NexGenerationEU;
* che le Parti intendono regolamentare, con la sottoscrizione del presente ***Joint Lab Agreement***, i reciproci rapporti relativi alla concessione di finanziamento per le già menzionate attività di ricerca come previsto dall’art. 2.4;

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### Articolo 1 - DEFINIZIONI

In questo Agreement valgono le seguenti definizioni:

1. per “Joint LAB” si intende la collaborazione scientifica tra le Parti su “(titolo della proposta Piano Operativo Triennale POT) xxxxxxxx”;
2. per “Proposta” si intende l’insieme delle attività di ricerca di comune interesse tra le Parti, oggetto del *Joint LAB*, come elencate e dettagliate nella Proposta di Piano Operativo Triennale (Allegato B al bando);
3. per “Materiale Tecnico” si intende ogni elemento tangibile, come documenti sotto qualsiasi forma, programmi informatici, database o conoscenze di base, componenti o parti di dispositivi; ogni materiale intangibile come dati, informazioni, idee e concetti siano o meno essi brevettabili;
4. per “Informazioni Confidenziali” si intende, ai fini dell’Agreement, qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnica, scientifica, commerciale, e/o di qualunque altra natura, riferiti alle attività delle Parti e posti sotto il legittimo controllo dell’una o dell’altra Parte, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, divulgati da una Parte all’altra nell’ambito del rapporto oggetto dell’Agreement. Per “Informazioni Confidenziali” si intende, altresì, i risultati generati dall’attività di ricerca oggetto dell’Agreement, nonché, più in generale, le informazioni contenute nel Background, nei Risultati, negli IPR e nel Sideground delle Parti.
5. per “Diritti della Proprietà Intellettuale” o “IPR” si intende l’insieme dei brevetti, domande di brevetto ed idee brevettuali, diritti di marchio e diritti su progetti e disegni;
6. per “Background” si intende il Materiale Tecnico e la IPR preesistenti che ciascuna delle Parti mette a disposizione delle attività oggetto dell’Agreement;
7. per “Risultati” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che derivino direttamente dall’esecuzione delle attività oggetto del presente Agreement;
8. per “Sideground” si intende il Materiale Tecnico e la IPR che costituisce un risultato collaterale ed indiretto delle attività oggetto del presente Agreement, non voluto direttamente come risultato ma comunque utile per le altre attività delle Parti;
9. per “Campo d’uso” si intende l’applicabilità dei Risultati conseguiti e/o sviluppati nel corso dell’esecuzione del Programma di Ricerca con riferimento al settore di: Patologia Digitale.

### Articolo 2 – FINALITA’

Scopo del presente Agreement è la creazione di Joint LAB pubblico/privati come descritti nel Bando a cascata Spoke 8 n. 1 “Intervento 2 Realizzazione di “Joint LABS”, mirati ad introdurre innovazioni significative in relazione a prodotti, processi o servizi nell’ambito delle scienze e tecnologie quantistiche con l’uso di facilities tecnologiche avanzate di competenza degli Spoke/Affiliati in cui NQSTI si articola, come dettagliati sul sito www.nqsti.it.

Le attività di ricerca sono dettagliate nell’Allegato B Proposta di Piano Operativo denominato (inserire *acronimo*).

**Articolo 3 – MODALITA’ ESECUTIVE**

Le specifiche attività di ricerca da condurre nell’ambito del Joint Lab verranno eseguite secondo le modalità individuate nella Proposta di Piano Operativo Triennale finanziato (*aggiungere acronimo proposta*).

### Articolo 4 – DURATA

Il presente *Agreement* è valido a partire dalla data della sua sottoscrizione e avrà pari durata a quella della proposta approvata. Tale durata potrà essere prorogata dallo Spoke, su richiesta dell’impresa proponente adeguatamente motivata e, in ogni caso, entro il termine di conclusione del Progetto PE0000023 NQSTI.

### Articolo 5 – COMITATO DI COORDINAMENTO

Viene istituito un Comitato per il coordinamento e l’implementazione delle iniziative scientifiche e delle attività del presente Agreement. In particolare, il Comitato si occuperà di:

* Monitorare, supervisionare e coordinare le attività oggetto del presente Agreement;
* Coordinare e proporre eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate;
* Promuovere iniziative di valorizzazione delle attività del Joint Lab, incluse quelle relative alla 1) promozione e partecipazione congiunta delle Parti a progetti di formazione a livello regionale e Nazionale, 2) promozione e partecipazione congiunta delle Parti a progetti a livello regionale, nazionale ed internazionale; 3) promozione di interventi per la valorizzazione dei risultati ottenuti con l’esecuzione della Proposta di Piano Operativa Triennale.

Il Comitato è costituito da 3 componenti, uno in rappresentanza di ciascuna Parte, nominati/individuati dal Rappresentante Legale o propri delegati, di ciascuna di esse.

### Articolo 6 – IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti si impegnano a svolgere, ognuna, le attività specificatamente risultanti dalla Proposta di Piano Operativo Triennale, secondo le modalità, le ripartizioni delle attività e la tempistica che sono state stabilite concordemente nella proposta, nonché a mantenere rapporti di collaborazione improntati alla lealtà reciproca, assicurando il massimo impegno e diligenza nella realizzazione delle attività di propria competenza.

In caso di approvazione della Proposta di Piano Operativo Triennale, l’impresa si impegna a sostenere finanziariamente l’attuazione dell’intervento dopo il primo anno di cofinanziamento nell’ambito del programma NQSTI.

**Articolo 7 – RISERVATEZZA**

Fermo restando quanto è stabilito al successivo art. 8, le Parti si impegnano, per tutta la durata dell’Agreement e per 5 (cinque) anni successivi alla scadenza o alla risoluzione dello stesso, a non divulgare le Informazioni Confidenziali, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, e a non renderle in alcun modo accessibili a soggetti terzi, e a non utilizzarle, né in toto né in parte, direttamente o indirettamente, per fini diversi da quanto previsto dall’Agreement. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda. le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che la ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di trasmissione verbale. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.

Resta inteso tra le Parti che non possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che erano già pubbliche prima di essere ricevute o che erano già in possesso della parte ricevente senza un obbligo di confidenzialità. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata confidenziale secondo le previsioni del Agreement può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

a. diventa pubblica senza che ci sia un inadempimento dell’Agreement;

b. è ottenuta dal ricevente da terzi senza obbligo di segretezza;

c. è accertata o sviluppata dal ricevente in modo indipendente.

Per le finalità del presente comma, per parte ricevente si intendono tutte le strutture che appartengono o afferiscono ad una Parte.

Le Parti si obbligano a adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate ed acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell’esecuzione del Agreement siano trattati esclusivamente per le finalità del Agreement medesimo e, in ogni caso, nel rispetto delle misure previste dal D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“codice in materia di protezione di dati personali”).

#### Articolo 8 – PUBBLICAZIONI

Fermo restando quanto convenuto al precedente articolo 7:

Ciascuna Parte avrà il diritto di pubblicare, presentare o dimostrare (più genericamente “divulgare” con qualsiasi atto) i “Risultati” ed il “Sideground” di un *Progetto di Ricerca* a terzi, purché abbia precedentemente informato e inviato all’altra Parte copia dell’atto di divulgazione proposto e, entro 15 giorni dalla sua ricezione, la Parte ricevente non abbia espressamente richiesto, per iscritto, di rimandare la divulgazione per le sole ed esclusive seguenti ragioni: a) per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali; b) per consentire il deposito di eventuali domande dirette a ottenere una privativa industriale; in caso di deposito di una domanda di brevetto, la proroga varrà fino alla data di deposito della domanda o, se concordato per iscritto tra le Parti, per tutto il periodo in cui la domanda di brevetto rimarrà nel periodo di segretezza.

Resta inteso tra le Parti che l’approvazione non potrà essere negata senza adeguata motivazione.

**Articolo 9 – GESTIONE DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE**

Ogni diritto di proprietà intellettuale relativo al Background è e rimane di esclusiva proprietà della Parte che lo ha sviluppato. Ciascuna Parte si impegna a mettere a disposizione dell’altra, in forma non esclusiva e temporanea, il proprio Background per le esclusive finalità di ricerca e sviluppo di cui al Progetto. Le Parti si danno reciprocamente atto che niente di quanto previsto in questo Agreement deve considerarsi in modo diretto o indiretto come implicante la cessione di alcun diritto sul proprio Background.

I diritti di proprietà intellettuale sui Risultati e sul Sideground sviluppati autonomamente dall’Impresa nell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui alla Proposta di Piano Operativo Triennale nonché i diritti di sfruttamento commerciale ad essi connesso si intenderanno costituiti in capo alla stessa Impresa. Analogamente, i diritti di proprietà intellettuale sui Risultati e sul Sideground sviluppati autonomamente da ciascuna Partenell’esecuzione delle attività di ricerca e sviluppo di cui alla Proposta di Piano Operativo Triennale nonché i diritti di sfruttamento commerciale ad essi connesso si intenderanno costituiti in capo a ciascuna Parte che li ha generati. Premesso che le attività della Proposta sono connotate come ricerca industriale, e pertanto pre-competitive, e sono finalizzate alla valorizzazione sul mercato dei Brevetti e del Know-How sviluppato, ciascuna Parte eventualmente interessata, si impegna a riservare all’Impresa un diritto di prelazione – da esercitarsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di comunicazione scritta inviata da una delle Parti mediante comunicazione formale tramite PEC, per la concessione in licenza d’uso (esclusivo o non esclusivo) a titolo oneroso dei Risultati o la cessione degli stessi, così come del trasferimento del Background ad essi correlato; termini e condizioni verranno concordati tra le Parti in successivi e specifici accordi a titolo oneroso.

Qualora i Risultati siano stati conseguiti all'interno di attività di Ricerca Collaborativa svolte congiuntamente tra le Parti, la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Risultati della Ricerca spetta a queste in quota parte. Tali quote di co-titolarità saranno definite in base all'apporto inventivo delle parti. Le Parti valuteranno di comune accordo l’opportunità di procedere al deposito di una domanda di brevetto congiunta, rinviando la definizione delle quote di titolarità e della modalità di gestione del brevetto ad un apposito accordo scritto (“Accordo di Gestione Congiunta”). Tale Accordo di Gestione Congiunta terrà in considerazione i regolamenti interni delle Parti in merito alla generazione, gestione, valorizzazione della Proprietà Intellettuale sui risultati della ricerca. Le Parti potranno liberamente utilizzare i Risultati congiunti per la propria attività di ricerca e didattica, salvo gli obblighi di cui ai precedenti Artt. 7 ed 8. La Facility xxxx(inserire la facility NQSTI coinvolta)si impegna a riservare un diritto di prelazione sulla propria quota parte all’Impresa, secondo le modalità descritte nel paragrafo precedente.

Qualora una delle Partinon fosse interessata alla tutela dell’IPR sui Risultati e/o sul Sideground, essa ne darà preventiva comunicazione all’altra Parte in forma scritta mediante comunicazione, email o PEC (Posta Elettronica Certificata) affinché l’altra Partepossa esercitare un diritto di prelazione per l’acquisizione di detti diritti. Resta comunque impregiudicato il diritto degli inventori impegnati nell’attività di ricerca e sviluppo di cui al Progetto di essere riconosciuti autori dei Risultati e del Sideground.

**Articolo 10 –** **GARANZIE**

Ciascuna delle Parti garantisce che tutti i lavoratori secondo definizione del D. Lgs. 81.08 e s.m.i. che svolgeranno le attività di ricerca presso il Joint Lab saranno soggetti a copertura assicurativa in relazione a infortuni, malattia professionale, danno biologico e responsabilità civile verso terzi.

Le Parti si impegnano a garantire che l’utilizzo della strumentazione sarà affidato a personale formato ed autorizzato. Le Parti si assumono la responsabilità di danni alle attrezzature conseguenti ad un uso non conforme delle stesse da parte del proprio personale e di quello autorizzato.

Ciascuna Parte si impegna a sostenere gli oneri derivanti dalla manutenzione e riparazione della propria strumentazione messa a disposizione nel Joint LAB e indicata nella Proposta.

**Articolo 11 –** **SICUREZZA**

Le Parti danno atto di considerare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che saranno occupati nelle attività attuative del presente Agreement come condizioni imprescindibili e prioritarie per la stipula della medesima. Si impegnano, pertanto, fin d’ora a cooperare e a coordinare le attività di prevenzione e protezione dai rischi nel rispetto della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) a favore del proprio personale impegnato nelle attività attuative del presente Agreement. Ai fini del presente Articolo e secondo la normativa vigente il personale di una Parte è indicato come “lavoratore” o “lavoratori”.

Le attività esecutive del presente Agreement contemplano la possibilità che il personale dipendente, collaboratore e in formazione di una Parte acceda alla/e Sede/i dell’altra. Nel caso in cui i lavoratori di una Parte accedano ai locali dell’altra in veste di ospiti o comunque come prestatori d’opera puramente intellettuale, la Parte ospitante si farà carico di informare i lavoratori della Parte ospitata in merito alle misure e regole di sicurezza ivi adottate (piano di emergenza, procedure di evacuazione, ecc.).

I lavoratori di entrambe le Parti sono tenuti a uniformarsi ai regolamenti sulla sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attuative del presente Agreement, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al citato D. Lgs. n. 81/2008.

Ferma restando la responsabilità del Datore di Lavoro e dei Responsabili della struttura di volta in volta ospitante in merito alla conformità degli edifici e dei singoli locali alle normative vigenti, ciascuna Parte risulta singolarmente ed esclusivamente responsabile dei rischi derivanti dall’attività svolta dai propri lavoratori e delle conseguenti misure di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza, secondo quanto previsto dal citato D. Lgs. n. 81/2008, nonché delle seguenti attività:

* valutazione dei rischi per le rispettive attività;
* sorveglianza sanitaria dei propri lavoratori;
* informazione, formazione e addestramento dei propri lavoratori;
* fornitura e corretto impiego dei dispositivi di protezione individuale ai propri lavoratori.

Nel caso in cui l’accesso di lavoratori di una Parte nei locali dell’altra li esponga a rischi specifici per la propria salute e/o sicurezza, le Parti si impegnano a redigere congiuntamente un apposito documento di cooperazione e coordinamento, contenente le informazioni sui rischi e quant’altro ritenuto necessario ai fini del rispetto degli obblighi di legge in materia. La Parte ospitante si impegna inoltre ad addestrare i lavoratori della Parte ospitata all’uso delle strumentazioni che utilizzeranno presso le proprie sedi.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il proprio personale che svolgerà le attività attuative del presente Agreement e che verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività è in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa (infortuni e responsabilità civile verso terzi).

Qualora il personale di una delle Parti, nel corso di una specifica attività, introduca nella struttura presso la quale opera fonti di pericolo per la salute e la sicurezza, tale attività potrà essere esercitata solo previo coordinamento delle Parti, tendente alla valutazione del nuovo rischio ed alle eventuali nuove misure di prevenzione e protezione da adottare.

Il preposto alla sicurezza del laboratorio congiunto è un’unità di personale (indicare il preposto presso l’Impresa proponente). Per tutte le questioni inerenti alla sicurezza il preposto si interfaccerà con i Responsabili del laboratorio congiunto.

**Articolo 12 – GARANZIE ed ASSICURAZIONI**

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Agreement, verrà chiamato a frequentare la sede di esecuzione delle attività. Il personale delle Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Agreement. Ciascuna Parte esonera le altre da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Agreement causati dal proprio personale.

**Articolo 13 - RECESSO**

Il presente Agreement decade automaticamente in caso di mancata approvazione e finanziamento della Proposta di Piano Operativo Triennale.

In caso di approvazione, il recesso può essere esercitato alla scadenza del primo anno, dopo la conclusione dell’intervento finanziato, mediante comunicazione scritta da trasmettere all’altra Parte con raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni.

**Articolo 14 - PROROGHE E MODIFICHE DELL’AGREEMENT**

Le Parti potranno concordare una proroga del termine di durata del presente Agreement o eventuali modifiche, su richiesta scritta e motivata del richiedente, inviata tramite PEC da una delle Parti all’altra almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine originario. L’altra Parte dovrà esprimere la propria accettazione per iscritto non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della lettera raccomandata.

**Articolo 15 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti si impegnano, nell’esecuzione del presente Agreement e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in ottemperanza alle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018 (“Codice Privacy”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all’attività di ognuna delle Parti sotto l’aspetto della riservatezza, disponibilità e confidenzialità dei dati personali trattati, manlevando e tenendo indenne l’altra Parte da qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo.

**Articolo 16 – FORO COMPETENTE**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Agreement. Per ogni vertenza che sorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione del presente Agreement, sarà competente il Foro di xxxxxx.

**Articolo 17 – REGISTRAZIONE ed IMPOSTA di BOLLO**

Il presente Agreement, stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell’Art. 1, lettera b), della Tariffa - Parte seconda, annessa al D.P.R. 131/1986, i cui oneri saranno a carico della Parte richiedente la registrazione.

Il presente Agreement è altresì soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'Art. 2 della Tariffa - Parte prima, Allegato A al D.P.R. 642/1972. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale ex art. 15 del DPR 642/1972 da xxxx con autorizzazione n. XXXXX

Il presente Agreement si compone di n. XXXXX (diciassette) articoli.

Letto, confermato e sottoscritto.

|  |  |
| --- | --- |
| xxxx, lì……………..………….…  **xxxxxxx**  Il Rappresentante Legale  ………………………………..…… | xxxxxx, lì……………..………….…  **La Facility NQSTI**  Il Rappresentante Legale  ………………………………..…… |